



Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

e

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102;
- Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, nelle successive modificazioni, recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che recepisce la direttiva dell’11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia;
- Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (cosiddetto “conto termico”);
- Visto il decreto interministeriale 5 luglio 2012 sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
- Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2012 sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

- Vista la deliberazione n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che al comma 1110 ha istituito un apposito Fondo rotativo *per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;*
- Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;*
- Visto in particolare l'articolo 9 dell'innanzi citato DL n. 91 del 2014, che dispone *“Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;*
- Visto che al comma 8 dell'articolo 9 citato è prevista l'adozione di un decreto interministeriale con cui definire i criteri e le modalità di concessione, di rogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi presentati;
- Visto l'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;

- Visto il comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: **CDP S.p.A.**), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione, dando facoltà alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;
- Vista la Convenzione per le attività di gestione del fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Cassa depositi e Prestiti S.p.A., registrata presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;
- Visto l'addendum alla convenzione per le attività di gestione del fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Cassa depositi e Prestiti SpA il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;
- Visto l'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, hanno diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata;
- Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il DPR 5 ottobre 2010, 207 e s.m.i.;
- Visto Il Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i..

- Visto Il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e s.m.i.;
- Visto l'art. 33 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, in attuazione dell'articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 nonché definisce le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti dal comma 4 del citato articolo.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'articolo 57 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (per brevità di seguito denominato "Fondo Kyoto").

Articolo 2 (Dotazione)

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui all'articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente Decreto, nel Conto Corrente infruttifero n. 25036 intestato "M.RO AMB. ART.1 C.1115

L.296-06”, istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1 comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai sensi del richiamato articolo 9, affluiscono al Fondo Kyoto e sono destinate alle medesime finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto.
3. E’, a tal fine, istituita apposita sezione nell’ambito del citato Conto Corrente infruttifero n. 25036 intestato “M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06” dedicata all’attuazione del richiamato articolo 9.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a tasso agevolato i soggetti pubblici competenti, ai sensi della normativa vigente, in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido e all’istruzione universitaria, nonché di edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Per soggetti pubblici competenti si intendono i soggetti che in base ad un titolo di proprietà o di possesso o di altro diritto reale immobiliare di godimento hanno in carico gli immobili pubblici destinati all’istruzione universitaria, all’istruzione scolastica, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli asili nido.
3. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti a tasso agevolato i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni composti da immobili a destinazione pubblica ricompresi nei progetti di investimento di cui al successivo l’articolo 4.

Articolo 4 (Progetti di investimento – Definizione)

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del DL 91/2014, si intende il programma di valorizzazione riguardante gli immobili a destinazione pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, attraverso interventi di efficientamento energetico.
2. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri minimi di cui all’articolo 5 del presente decreto.
3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
 - a) La tipologia di intervento da attuare,
 - b) I costi totali dell’intervento, compresa la diagnosi energetica, la certificazione e la progettazione,
 - c) I costi energetici e di esercizio dell’immobile successivamente alla realizzazione dell’intervento,
 - d) I tempi di ritorno stimato dell’investimento.

4. L'attuazione del progetto di investimento non potranno comportare per il soggetto pubblico competente un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile antecedentemente l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico.
5. Il progetto di investimento non può comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 **(Criteri minimi degli interventi)**

1. Condizione necessaria ed essenziale per accedere ai finanziamenti agevolati di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 9 del citato DL 91/2014 è che gli immobili di proprietà pubblica su cui il soggetto competente intende proporre l'intervento, ovvero quelli a destinazione pubblica inseriti nel progetto di investimento presentato da un fondo immobiliare, siano corredati alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 8 di:
 - a) Diagnosi energetica,
 - b) Certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.
2. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a) I progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
 - b) I progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
 - c) I progetti di intervento sugli edifici dovranno garantire la piena rispondenza degli stessi alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica;
 - d) I progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto.
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2 si applicano anche ai progetti di investimento di cui all'articolo 4 del presente decreto.
4. I progetti di investimento di cui all'articolo 4 dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovrà essere rappresentata in un separato documento in cui saranno elencati i costi energetici delle singole componenti presenti nell'edificio e il costo totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell'intervento.
5. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici di nuova costruzione.

Articolo 6
(Importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento)

1. I progetti di intervento presentati dai beneficiari, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del DL n. 91/2014, saranno ammessi a finanziamento secondo nel rispetto dei sottostanti limiti:

Tipologia intervento	Durata massima finanziamento agevolato	Importo massimo finanziabile per singolo edificio
Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio l'audit e diagnosi energetica	Massimo 10 anni	Per Edificio Euro 30.000,00
Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 1.000.000,00
Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 2.000.000,00

2. Ai progetti di investimento di cui all'articolo 4 del presente decreto possono essere concessi, nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di 20 anni e per un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00. La durata massima del finanziamento agevolato non potrà comunque superare la durata massima del fondo di investimento immobiliare chiuso costituito ai sensi dell'articolo 33 del DL n. 98/2011.

Articolo 7
(fondi d'investimento immobiliari chiusi)

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi, degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare i comma 2, 4, 6 e 8 bis.
2. Il fondo immobiliare a cui sono stati conferiti gli immobili dall'ente pubblico, nelle forme previste dall'articolo 33, comma 2, del D.L 6 luglio 2011, n. 98 e convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, previa procedura di evidenza pubblica, individua e sviluppa i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico anche mediante il ricorso al finanziamento a tasso agevolato di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto.

3. I fondi immobiliari di investimento chiusi, presentano nelle forme di cui al successivo articolo 8 comma 1 la domanda di finanziamento agevolato e si impegnano a pagare le rate di rimborso del finanziamento e, con dichiarazione allegata alla domanda di ammissione al finanziamento, di manlevare il soggetto pubblico che ha conferito l'immobile nel fondo comune di investimento da qualsiasi onere che da questo ne possa derivare.
4. I soggetti sottoscrittori del finanziamento a tasso agevolato, di cui al presente articolo, prestano garanzia fideiussoria non inferiore al 20% dell'importo richiesto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dopo il mancato pagamento almeno due rate di rimborso del prestito consecutive.
5. L'attuazione di tale articolo non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto proprietario degli immobili conferiti.

Articolo 8

(Modalità di presentazione delle domande e ammissione al finanziamento)

1. L'ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione della domanda, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente decreto. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate contemporaneamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale XXXX e alla CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica:....
2. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo: farà fede per l'ordine cronologico la data e l'orario di accettazione della PEC da parte del gestore del servizio di posta elettronica. Sono ammessi più invii purché nel primo invio sia specificato il numero degli stessi; in questo caso farà fede per l'ordine cronologico la data e l'accettazione della PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire entro un massimo di 60 minuti dal primo.
3. Le domande di ammissione sono redatte sulla base degli schema allegati al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e devono essere accompagnate dalla documentazione ivi prevista. Le dichiarazioni devono essere fatte nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9

(Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati)

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DL 91 del 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre.

3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dalla data dell'erogazione fino al giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale, è fatta salva l'escussione della garanzia di cui all'articolo 7, comma 3.
6. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario del finanziamento agevolato.

Articolo 10

(Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati e documentazione di spesa)

1. La CDP S.p.A., ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del richiamato DL n. 91 del 2014 come modificato dalla legge di conversione n. 116 del 2014, verifica, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze la completezza documentale delle domande di ammissione al finanziamento agevolato e dei relativi allegati e dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale XXXX, per l'adozione del relativo provvedimento di concessione del finanziamento agevolato; nello stesso provvedimento sono stabiliti sia l'ammontare che la durata dello stesso. La CDP S.p.A. notifica il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato ai soggetti beneficiari e procede alla stipula del contratto di finanziamento e alla successiva erogazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. La CDP S.p.A. dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della erogazione dei finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. nelle stesse forme comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale XXXX, le domande non ammissibili per carenza documentale, e non conformità dell'istanza ai criteri di cui all'articolo 5 del presente decreto; sono fatte salve le cause di decadenza e revoca di cui al successivo articolo 12.
2. L'erogazione del finanziamento agevolato, fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta dall'ufficio della CDP S.p.A. entro 15 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento; per il restante 75% è disposta per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, fatta salva l'erogazione a saldo.
3. La CDP S.p.A. nello svolgimento delle attività previste dal presente decreto opera sulla base della convenzione stipulata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15 novembre 2011 e dell'addendum alla stessa stipulato in data 10 aprile 2014 per le parti degli stessi applicabili.

Articolo 11

(Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi)

1. I soggetti beneficiari, per singolo edificio, sono tenuti a comunicare alla CDP S.p.A. per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, al seguente indirizzo di

posta elettronica:....., l'avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori.

2. I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato

Articolo 12 **(Casi di decadenza e revoca. Recupero somme)**

1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 2014, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca del finanziamento concesso per l'edificio oggetto del beneficio erariale. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all'atto di collaudo.
2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'articolo 7 dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalità previste dal richiamato articolo 9, comma 6, del D.L. 91/2014.
3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:
 - a) Mancato rispetto degli adempimenti di legge,
 - b) Sostanziale difformità tra progetto presentato e quello effettivamente realizzato,
 - c) Istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti,
 - d) In ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati fanno ritenere l'intervento non realizzabile.
4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato:
 - a) Il mancato avvio di lavori entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento,
 - b) L'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il DPR 5 ottobre 2010, 207.
5. La revoca o la decadenza dal finanziamento agevolato è dichiarata con decreto del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare su comunicazione della CDP S.p.A..
6. Alla CDP S.p.A. è conferito mandato per l'effettivo recupero delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Il soggetto beneficiario in caso di revoca o decadenza, come disciplinata dal presente articolo, dovrà restituire le somme ricevute al netto della eventuale quota capitaria già rimborsata con il pagamento delle rate di ammortamento. L'importo da restituire dovrà essere aumentato degli interessi legali da computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di CDP S.p.A..

Articolo 13 **(Cumulabilità)**

I benefici erariali di cui al presente decreto sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti.

Articolo 14
(Verifiche, controlli)

1. La Direzione Generale XXXXX del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare verifica a campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonché la conformità dello stesso al progetto presentato in sede di domanda e la conformità a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate dalla Stazione appaltante.
2. In caso di difformità e in tutti i casi previsti dall'articolo 12 la Direzione Generale XXXX del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare potrà comminare le sanzioni ivi previste oltre a darne comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 15
(Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Al fine di consentire alla Direzione Generale XXXXXXXXXX del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati.

Articolo 16
(Norma finale)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca